

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO –

SEZ.TERZA BIS

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI (NRG 7836/2019)

Dei Sigg.ri, Lo Bue Giuseppe nato a Palermo il 28.04.1981 C.F. LBOGPP81D28G273J, Cala' Tiziana nata a Palermo il 19.08.1972 C.F. CLATZN72M59G273E, Fascella Concetta nata a Caccamo (Pa) il 12.04.1963 C.F. FSCCCT63D52B315P, Sardo Concetta Paola nata ad Agrigento il 06.11.1971 C.F. SRDCCT71S46A089L, Guadagnino Maurizio nato a Vittoria (Ag) l'11.07.1972 C.F. GDGMRZ73L11M088N, Montalbano Maria Cristina nata ad Agrigento l'11.12.1969 C.F. MNTMCR69T51A089W, Izzo Rosa nata a Palermo il 06.08.18975 C.F. ZZIRSO75M46G273M, Adamo Giovanna nata a Palermo il 23.06.1976 C.F. DMAGNN76H63A089M, Rinaldi Francesca nata a Nissoria (En) il 21.01.1961 C.F. RNLFNC61A61F900Y, Maddalena Carmen Silveria nata a Mazzarino (CI) il 21.12.1979 C.F. MDDCMN79T61F065C, Giuliana Maria Teresa nata a Caltanissetta il 17.09.1967 C.F. GLNMTR67P57B429N, Grasso Nicola nato a Catania il 16.11.1968 C.F. GRSNCL68S16C351I, Chiarenza Vincenzo nato a Haine Saint Paul (Belgio) il 20.04.1958 C.F. CHRVCN58D20Z103S, Genuardi Eucarpio nato a Ribera (Ag) il 07.01.1980 C.F. GNRCRP80AQ07H269H, Maniaci Maria Tindara nata a Brolo (Me) il 20.10.1977 C.F. MNCMTN77R60B198N, Pidala' Francesco nato a Longi (Me) il 16.05.1975 C.F. PDLFNC75E16E674P , **Federico** Maria Luana nata a Gela (CI) il 16.02.1974 C.F. FDRMLN74B56D960B, , **Pizzo** Francesca Milena nata a Gela (CI) il 04.06.1975 C.F. PZZFNC75H44D960F, **Tabbi'** Rocco nato a Butera (CI) il 14.10.1969 C.F. TBBRCC69R14B302Q, rappresentati e difesi dall'avv. Nadia Spallitta CF:

SPLNDA61P68AO89R , ed elettivamente domiciliati presso il suo studio dell'avv.

Nadia Spallitta sito in Palermo Piazza Lolli n. 15.

Dichiara che l'indirizzo per le comunicazioni il seguente fax:091/329150 ed il seguente indirizzo di posta elettronica : nadiaspallitta@pecavvpa.it

CONTRO

-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro-tempore

-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione , in persona del Direttore Generale per il Personale scolastico pro-tempore

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca –URS Sicilia in persona del legale rappresentante pro-tempore

-Commissione di esami in persona del Presidente pro-tempore

-Sottocommissioni di esami in persona del legale rappresentante pro-tempore nn. 5,11,14,20,21,22,23,24,25, 29 e 36

Tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Consorzio Interuniversitario CINECA in persona del legale rappresentante pro-tempore

E NEI CONFRONTI

Anello Marilena Via Roma 34 90012 Caccamo (PA)

Valentino Massimo Via Leonardo da Vinci n.372 90135 Palermo

Sangeniti Giuseppe Via Giovanni Amendola n.91 89841 Rombiolo (VV)

Mallia Giovanna Via Palestro n.352/B 97019 Vittoria (RG)

Nel ricorso NRG 7836/2019 promosso

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE ED AMMISSIONE
CON RISERVA**

del D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, limitatamente e nella parte in cui in cui non indica e non ammette i ricorrenti alla prova orale

- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, allegato al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 e che costituisce parte integrante del menzionato provvedimento, limitatamente al mancato inserimento dei ricorrenti ai fini dell'ammissione alla prova orale della stessa

- dei provvedimenti del 29 aprile 2019 o di altra data, recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. limitatamente alla mancata convocazione dei ricorrenti

- di tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice della prova scritta del 18 ottobre 2018, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione dei

ricorrenti determinandone l'esclusione dalla prova orale anche per violazione dell'anonimato;

- in parte qua, laddove occorra, del provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, nonché di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal M.I.U.R. nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato e disposto il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale, tale da incidere sul principio di par condicio, contestualità e massima concentrazione della prova scritta, nonché di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, il provvedimento M.I.U.R. del 30.10.2018 avente ad oggetto “avviso prova scritta regione Sardegna”, recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 09.11.2018 (che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero),

- in parte qua, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione limitatamente alla parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione dei ricorrenti ;

- in parte qua, della prova scritta sostenuta dai ricorrenti in data 18.10.2018 nell'aula e/o laboratorio dell'Istituto scolastico di riferimento come previsto dal M.I.U.R.
- in parte qua, del verbale della prova scritta, nella parte lesiva e/o che eventualmente può acquisire efficacia lesiva per effetto della disposta esclusione dei ricorrenti dalla prova orale;
- in parte qua, del Bando di cui alla D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui prevede che superano la prova scritta e vengano ammessi alla prova orale del concorso i candidati che ottengano un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti su 100 e non già superiore a 60/100;
- in parte qua, del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 n. 138 (pubblicato sulla GURI 20 settembre 2017 n. 220, Serie Generale), recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso», ed in particolare l'art. 10 laddove ha disciplinato la prova scritta e consentito al Bando di individuare il punteggio complessivo utile a superare tale prova al fine dell'ammissione alla prova orale;
- delle disposizioni relative alle procedure concorsuali relative alla prova scritta nella parte in cui in violazione delle indicazioni dell'Alto Commissario anticorruzione del 2007 , tra le altre , del Consiglio di Stato sez II 14 ottobre 2013 n.4233 e di consolidati orientamenti della giurisprudenza violino il principio dell'anonimato;

-del verbale di scioglimento dell'anonimato del 25 e 26 marzo 2017

-Di eventuali provvedimento integrativo o modificativi dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, del 27 marzo 2019 , nella parte in cui non includano i ricorrenti ;

- nonché per l'annullamento, previa sospensione e idonea cautela ex art. 56 c.p.a., di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove non cognito;

Nonché con il presente ricorso per motivi aggiunti

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

-del decreto del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 738 del 20 maggio 2019 con il quale è stato modificato l'elenco dei candidati ammessi alle prove orali di cui al Decreto 395 del 27 marzo 2019 con inserimento di nuovi nominativi

-del decreto del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 777 del 24 maggio 2019 con il quale è stato modificato l'elenco dei candidati ammessi alle prove orali di cui al Decreto 395 del 27 marzo 2019 con inserimento di nuovi nominativi

-laddove occorra del Decreto del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n.940 del 18/6/2019

-dei verbali di correzione delle prove scritte delle sottocommissioni 5,11,14, 20,21,22,23,24,25, 29 e 36 ed in particolare :

-del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Adamo Giovanna e della relativa valutazione;

-del verbale relativo alla prova scritta della prof. ssa Calà Tiziana e della relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta del prof. Charenza Vincenzo e della relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta del prof. Genuardi Eucarpio e della relativa valutazione

- del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Fascella Concetta e della relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Maria Luana e della relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Giuiana Maria Teresa e della relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta del prof. Grasso Nicola e della relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta del prof. Guadagnino Maurizio e della relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta della prof. ssa Izzo Rosa e della relativa valutazione

-verbale relativo alla prova scritta del prof.Lo Bue Giuseppe e della relativa valutazione

- verbale relativo alla prova scritta della prof. Maniaci Maria Tindara e della relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta della prof. Montalbano Maria Cristina e della relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta del prof. Pidalà Francesco e della relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Rinaldi Francesca e della relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta del prof.Tabbì Rocco e della relativa valutazione

E PER L'ACCERTAMENTO

previa idonea cautela disposta anche ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

- della illegittimità della esclusione dei ricorrenti dalle prove orali del concorso e del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa alla prova orale e

- con condanna dell'Amministrazione, a procedere alla riammissione dei ricorrenti, anche con riserva, e in via cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., alla prova orale il cui svolgimento è imminente, mediante convocazione della stessa per l'effettivo e legittimo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, e dunque per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019;

- ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente e/o in sessione ad hoc per i ricorrenti , e dunque sempre per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso;

- e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento cautelare, ivi inclusa, ove occorra e ritenuto necessario, la riedizione e/o il rifacimento della prova scritta del concorso in favore dei ricorrenti , nonché per l'adozione di ogni eventuale opportuno provvedimento di sospensione integrale delle operazioni di concorso e della procedura pubblicistica, almeno fino alla data di effettivo svolgimento della prova orale da parte dei ricorrenti e/o fino alla riammissione in concorso dei medesimi , sempre previa idonea cautela ex art. 55 c.p.a.;

e in ogni caso, ove ritenuto necessario, per la condanna dell'Amministrazione,

-Con condanna in forma specifica ex art.30 comma 2 c.p.a. delle Amministrazioni intimata all'adozione dei relativi provvedimenti di ammissione alle prove orali nonché ove occorra ed in via subordinata con condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dell'illegittima esclusione

FATTO

1.Con ricorso introduttivo del giudizio iscritto alò NRG 7836/2019 gli odierni ricorrenti contestavano l'esclusione dalla prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017 ; in particolare contestavano i Decreto 395 del 27 marzo 2019 ed il relativo elenco allegato degli ammessi alla prova orale, nonché tutti i provvedimenti connessi e conseguenti, per violazione dell'anonimato, per vizi del procedimento , per violazione degli artt. 3 e 97 cost.

Orbene in data successiva alla scioglimento dell'anonimato l'elenco veniva modificato con DD 738 del 20 maggio 2019 ,un prima volta con l'aggiunta di

ulteriori nominativi inseriti per presunti errori materiali , non indicati nel dettaglio, ed una seconda volta , con DD 777 del 24 maggio 2019 , con ulteriore modifica dei nominativi ed inserimento di un altro candidato , ancora una volta per asseriti errori materiali non indicati , tuttavia nel dettaglio.

Inoltre in data 8 maggio ed a seguito di successive istanze di accesso agli atti gli odierni ricorrenti acquisivano la documentazione personale relativa ai verbali di correzione dei propri compiti scritti, nonché le rispettive griglie di valutazione.

In particolare accedevano alla schermata informatica della correzione dei propri compiti analizzando la quale emergeva che in sede di analisi dei compiti dei ricorrenti nella schermata delle proprietà del file, veniva evidenziato sotto il nome del file il codice fiscale di ciascun candidato.

In altri termini già in sede di correzione degli scritti e prima dello scioglimento dell'anonimato la sottocommissione era in grado di identificare il nominativo del candidato il cui compito era in corso di correzione in quanto lo stesso veniva identificato con il codice fiscale, dal quale era immediatamente ricavabile il nominativo del candidato .

Così ad esempio:

1. il candidato Lo Bue Giuseppe (sottocommissione 23) il cui elaborato era identificato con il progressivo 5695 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era **datato 14 febbraio 2019** ; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data **14 febbraio** , data di creazione del file corrispondente alla seduta di correzione , **la sottocommissione era in grado di conoscere il codice fiscale del candidato sotto la voce nome del file; inoltre il**

verbale della seduta di correzione della prova scritta avvenuta il 14 febbraio, risultava elaborato invece successivamente in data 15 marzo 2019 ; ancora una volta con l'indicazione del codice fiscale del candidato ; infine il file relativo alla correzione della prova scritta risultava elaborato in data successiva del 26 marzo 2019 , alle ore 16,09 , **In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato**

Si allegano al riguardo le stampe delle identificazioni dei file dai quali emerge con evidenza che al momento della creazione dei file (ad es. file del 15 marzo 2019) , è chiaramente già indicato il codice fiscale del prof. Lo Bue

Inoltre se l'anonimato veniva sciolto in data 26 marzo 2019 alle ore 12.25 con chiusura dei lavori e dei relativi atti con tanto di lucchetto e serratura nella stanza 521 –come da relativo verbale - chi ed in quale sede poteva ancora accedere ai file per modificarli in data 26 marzo alle ore 16 ,09 e comunque in orario successivo alla chiusura informatica delle operazioni ?

Queste considerazioni valgano anche per gli altri candidati dei quali comunque si riportano talune criticità riscontrate nei file relativi alle rispettive prove .

2.la candidata Adamo Giovanna il cui elaborato era identificato con il progressivo 5450 aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 14 febbraio 2019 la sottocommissione era in grado di conoscere il codice fiscale della candidata sotto la voce *file*; inoltre il file relativo alla correzione della prova scritta risultava elaborato in data successiva , il 26 marzo 2019 alle ore 16,09 .

3.la candidata Calà Tiziana (sottocommissione 20) il cui elaborato era identificato con il progressivo 4944 aprendo il file “proprietà” corrispondente al verbale di

correzione del proprio compito , verificava che in data 22 marzo 2019, data di creazione del file da parte della sottocommissione , (in data successiva rispetto alla data di correzione avvenuta ufficialmente il 18 marzo 2019) la sottocommissione (n.20) era in grado di conoscere il codice fiscale della candidata riportato sotto la voce nome del file ; inoltre il verbale di correzione risultava datato 18 marzo 2019, ma la convocazione per la correzione era stata fissata per la data del 19 marzo 2019 ; ; inoltre il file relativo alla correzione della prova scritta risultava elaborato in data successiva , il 23 marzo 2019

4. il candidato Chiarenza Vincenzo (sottocommissione 14) il cui elaborato era identificato con il progressivo 3666 aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 11 marzo 2019, data di creazione del file , la sottocommissione era in grado di conoscere il codice fiscale del candidato sotto la voce nome del file; inoltre il verbale di correzione della prova scritta avvenuta il 24 febbraio 2019, risultava elaborato successivamente , in data 11 marzo 2019 . ; infine il file relativo alla correzione della prova scritta risultava elaborato in data successiva , il 26 marzo 2019 alle ore 15,17 .

In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato .

5. il candidato **Genuardi Eucarpio** (sottocommissione 22) il cui elaborato era identificato con il progressivo 5679 accertava che il verbale di correzione della prova era dell'11 marzo 2019 ; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 7 marzo 2019, data di creazione del file , la sottocommissione era in grado di conoscere il codice fiscale del candidato sotto la voce nome del file; inoltre il verbale di correzione della prova scritta avvenuta il

7 marzo 2019, risultava correttamente elaborato , in data 7 marzo 2019 ; infine il file relativo alla correzione della prova scritta risultava elaborato in data successiva , il 26 marzo 2019 alle ore 16,09 .

In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato .

6. la candidata **Fascella Concetta** (sottocommissione 5) il cui elaborato era identificato con il progressivo 1258 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 15 febbraio 2019 ; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 8 marzo 2019, data di creazione del file successiva alla seduta di correzione , la sottocommissione era in grado di conoscere il codice fiscale del candidato sotto la voce nome del file; inoltre il verbale di correzione della prova scritta avvenuta il 15 febbraio, risultava elaborato correttamente , in data 15 febbraio 2019 . In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato

7. la candidata **Federico Maria Luana** (sottocommissione 20) il cui elaborato era identificato con il progressivo 4967 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 18 marzo 2019 , senonchè la convocazione era stata fissata per il 19 marzo 2019; inoltre aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che, la sottocommissione era in grado di conoscere il codice fiscale del candidato sotto la voce nome del file; inoltre il verbale di correzione della prova scritta avvenuta il 18 marzo 2019 (o 19 marzo 2019) , risultava elaborato solo in data 22 marzo 2019. In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato;

8 il candidato **Grasso Nicola** (sottocommissione 29) il cui elaborato era identificato con il progressivo 7307 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 11 marzo 2019 ; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che la sottocommissione già in data 11 marzo , era in grado di conoscere il codice fiscale del candidato riportato sotto la voce *nome del file*. In tutti i file proprietà , in data antecedente allo scioglimento dell’anonimato, era riscontrabile il codice fiscale del candidato.

Infine con riferimento al file relativo alla correzione della prova scritta non risultava la data di elaborazione dello stesso .

Durante la prova di esami il candidato subiva, anche, un arresto del sistema in quanto il suo PC si spegneva prima dello scadere del termine concesso per la prova scritta e non poteva quindi verificare le risposte date né confermarle, né completare la prova – con ingiusta disparità di trattamento rispetto agli altri candidati

Inoltre in data successiva allo scioglimento dell’anonimato e conoscendo quindi i relativi nominativi , la sua sottocommissione (n.29) il 18 aprile 2019 si riuniva e rettificava i punteggi già attribuiti .

Il verbale di correzione dei punteggi veniva redatto esclusivamente da Presidente e segretario e quindi senza il numero legale (ancorchè risultasse la modifica approvata all’unanimità).

9. Il candidato **Guadagnino Maurizio** (sottocommissione 29) il cui elaborato era identificato con il progressivo 7216 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 26 febbraio 2019 ; aprendo il file “proprietà” corrispondente

alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 3 marzo 2019, data di creazione del file, successiva alla seduta di correzione , la sottocommissione era in grado di conoscere, già il 3 marzo , il codice fiscale del candidato sotto la voce *nome del file* ; inoltre il verbale di correzione della prova scritta avvenuta il 26 febbraio 2019 , risultava sprovvisto di data di elaborazione . infine il file relativo alla correzione della prova scritta risultava elaborato in data successiva , il 26 marzo 2019 alle ore 16,09 : infine con riferimento al file relativo alla correzione della prova scritta non risultava la data di elaborazione .

In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato.

Inoltre in data successiva allo scioglimento dell'anonimato e conoscendo quindi i relativi nominativi , la sua sottocommissione (n.29) il 18 aprile 2019 si riuniva e rettificava i punteggi già attribuiti .

Il verbale di correzione dei punteggi veniva redatto esclusivamente da Presidente e segretario e quindi senza il numero legale (ancorchè risultasse la modifica approvata all'unanimità).

10.la candidata **Izzo Rosa** (sottocommissione 11) il cui elaborato era identificato con il progressivo 4585 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 27 febbraio 2019 ; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 14 marzo 2019, data di creazione del file successiva alla seduta di correzione , la sottocommissione era in grado di conoscere, già il 14 marzo , il codice fiscale del candidato sotto la voce *nome del file*; inoltre il verbale di correzione della prova scritta avvenuta il 27 febbraio, risultava elaborato

informaticamente in data successiva il 14 marzo 2019 . In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato.

11. la Maniaci Maria Tindara (sottocommissione 14) il cui elaborato era identificato con il progressivo 3659 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 23 febbraio 2019 ; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 11 marzo 2019, data di creazione del file successiva alla seduta di correzione , la sottocommissione era in grado di conoscere, già il 11 marzo , il codice fiscale del candidato sotto la voce *file*; **Inoltre in data successiva allo scioglimento dell’anonimato e conoscendo quindi i relativi nominativi** , la sua sottocommissione (n.29) il 18 aprile 2019 si riuniva e rettificava i punteggi già attribuiti .

Il verbale di correzione dei punteggi veniva redatto esclusivamente da Presidente e segretario e quindi senza il numero legale (ancorchè risultasse la modifica approvata all’unanimità).

In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato.

12. la candidata Montalbano Maria Cristina (sottocommissione 14) il cui elaborato era identificato con il progressivo 2319 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 22 febbraio 2019 ; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 26 febbraio 2019, data di creazione del file successiva alla seduta di correzione , la sottocommissione era in grado di conoscere, già il 26 febbraio , il codice fiscale del candidato sotto la voce *nome del file*; inoltre il verbale di correzione della prova scritta , , risultava elaborato informaticamente

in data successiva il 25 febbraio 2019 . Il file relativo alla prova scritta risultava infine creato in data 26 marzo alle ore 16.16. In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato.

13. il candidato **Pidala' Francesco** (sottocommissione 21) il cui elaborato era identificato con il progressivo 5428 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 21 marzo 2019 e creato in pari data ; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 21 marzo 2019, data di creazione del file successiva alla seduta di correzione , la sottocommissione era in grado di conoscere, il codice fiscale del candidato sotto la voce *nome del file*; inoltre il verbale di correzione della prova scritta risultava elaborato informaticamente in data successiva il 26 marzo 2019 alle 16 ,17 . In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato.

14. il candidato **Tabbì Rocco** (sottocommissione 23) il cui elaborato era identificato con il progressivo 6816 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 6 marzo 2019 creato in pari data ; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 13 marzo 2019, data di creazione del file successiva alla seduta di correzione , la sottocommissione era in grado di conoscere, già il 13 marzo , il codice fiscale del candidato sotto la voce *nome del file*; inoltre il verbale di correzione della prova scritta avvenuta il 6 marzo , risultava elaborato informaticamente in data successiva il 15 marzo 2019, infine il file relativo alla correzione della prova scritta risultava elaborato in data successiva , il 26 marzo 2019 alle ore 16,13 . In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato.

15- la candidata **Rinaldi Francesca** (sottocommissione 36) il cui elaborato era identificato con il progressivo 9045 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 13 marzo creato in pari data e riportante il suo codice fiscale ; il predetto **file risultava creato alle ore 5,38 del mattino (?)**; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 15 marzo 2019, data di creazione del file, successiva alla seduta di correzione , la sottocommissione era in grado di conoscere, già il 15 marzo , il codice fiscale del candidato sotto la voce nome del file;. In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato..

16 . anche la candidata Maddalena Carmen Silveria (sottocommissione 25) il cui elaborato era identificato con il progressivo 6177 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 14 febbraio 2019 non corrispondente alla data di creazione del file , creato il 15 febbraio e modificato l'11 marzo e riportante il codice fiscale della candidata . Inoltre la griglia di valutazione risultava creata il 18 febbraio 2019. Infine il file relativo alla prova scritta risultava creato il 26 marzo alle ore 16,12. Tutti i file contenevano il codice fiscale della candidata

17. ugualmente la candidata **Sardo Concetta (sottocommissione 21)** il cui elaborato era identificato con il progressivo 5210 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 19 febbraio 2019 e riportante il codice fiscale della candidata . Inoltre la griglia di valutazione risultava creata il 22 febbraio 2019. Infine il file relativo alla prova scritta risultava creato il 26 marzo alle ore 16,14. Tutti i file contenevano il codice fiscale della candidata.

18. la candidata Pizzo (sottocommissione 27) **il** cui elaborato era identificato con il progressivo 5816 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 6 marzo 2019 ed il relativo file, creato in pari data, riportava il codice

fiscale della candidata . Inoltre la griglia di valutazione risultava creata il 6 marzo con indicato il codice fiscale della candidata . Infine il file relativo alla prova scritta risultava creato il 26 marzo alle ore 15,12. Tutti i file contenevano il codice fiscale della candidata.

Infine tutti i candidati riscontravano che i file della prova scritta risultavano tutti creati in data 26 marzo 2019 , **in orario successivo alla chiusura del verbale di scioglimento dell'anonimato indicata alle ore 12,25**

Con Decreto Presidenziale n.4237/2919 del 21 giugno 2019 veniva rigettata l'istanza ex art. 56 e veniva disposta la notificazione a mezzo pubblici proclami con fissazione dell'udienza cautelare per l'1 agosto 2019

Orbene dall'analisi dei predetti documenti emergevano numerose incongruenze e l'illegittimità della procedura per i seguenti motivi di

DIRITTO

1)VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; VIOLAZIONE DELLA L.241/1990 E SUCC MOD ED INTEGR. ; VIOLAZIONE DELL'ART.97 COST

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO DELLE PROVE DI CUI ALL'ART.14 DEL DPR 9 MAGGIO 1994 N.487 E SUCC MOD ED INTEGR.; ; VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.3 E 97 COST.

1.Secondo l'art.14 del DPR 487/1994 e succ mod ed integr. le procedure concorsuali devono essere rette dal principio dell'anonimato posto a garanzia dell'imparzialità e della parità di trattamento , in osservanza dei principi di uguaglianza, trasparenza, buon andamento dell'azione amministrativa ex artt.3 e 97 Cost. come del resto affermato dal Cds Ad Plen 26-27-28/2013 e da successiva giurisprudenza pacifica dei giudizi amministrativi , già richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio

Orbene dall'analisi dei documenti acquisiti dopo l'8 maggio ed a seguito di accesso agli atti emergeva , per tutti i ricorrenti che :

1.Non c'era coincidenza tra le date del verbale di correzione delle prove scritte e la data di creazione del relativo file , per cui non si comprende chi ed a quale titolo sia intervenuto operando con il file anche per modificarlo, dopo la data di correzione della prova scritta e dopo la chiusura del verbale

2.non c'era coincidenza neanche tra la data del verbale di correzione della prova e la data di creazione dei file relativi alle griglie di valutazione ; ancora una volta non si comprende chi ed a quale titolo abbia avuto accesso ai documenti informatici, e sia intervenuto per creare o modificare il file, in data successiva alla correzione e redazione della griglia di valutazione, a verbale chiuso .

3. i file relativi alla prova scritta risultavano per tutti i candidati creati in data 26 marzo , data successiva rispetto al verbale di correzione della prova . Si tratta della stessa data di scioglimento dell'anonimato ; senonchè il verbale di scioglimento dell'anonimato **si chiudeva alle ore 12,25**, tutti gli atti venivano conservati e chiusi a chiave con lucchetto in appositi locali e le chiavi venivano riposte in buste sigillate e sottoscritte –come si legge nel relativo verbale del 26 marzo 2019 - . Tuttavia i file delle prove scritte **risultavano creati o modificati in orari successivi a quello**

di chiusura del verbale di scioglimento dell'anonymato (ore 15, ore 16 etc)

Non si comprende allora chi ed a quale titolo abbia lavorato e perché , sugli elaborati e li abbia creati o , modificati in orario successivo tra l'altro a quello di scioglimento dell'anonymato.

Ne deriva in primo luogo la violazione dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa , l'irritualità delle procedure seguite e sicuramente la violazione del principio dell'anonymato in quanto anche dopo la chiusura dei verbali di correzione delle prove scritte si registrava un accesso ai documenti informatici dei candidati.

La situazione appare ancora più anomala sol che si consideri che dalla data di scioglimento dell'anonymato – per cui era immediato associare al candidato il suo voto – passavano circa tre mesi per acquisire i risultati ed i voti ottenuti , voti che per i candidati che avevano superato la prova scritta, peraltro non venivano mai pubblicati con ulteriore violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa .

4. Tutti i file -nella schermata proprietà riportavano già al momento della correzione delle prove scritte e quindi prima dello scioglimento dell'anonymato, il codice fiscale di ciascun candidato .

Orbene avendo il codice fiscale, la commissione ben poteva risalire al candidato stesso . In altri termini già in sede di correzione degli elaborati era possibile associare il compito, al candidato con evidente violazione dell'anonymato .

Del resto che la commissione avesse già il codice fiscale di ciascun concorrente era desumibile dallo stesso verbale di scioglimento dell'anonymato in quanto l'associazione con il codice anonymo avveniva proprio in relazione al codice fiscale .

Su questo argomento del resto lo stesso Tar Lazo interviene con ordinanza del 4 giugno 2019 .

5. La sottocommissione 29 in data 18 aprile , dopo lo scioglimento dell'anonimato riapriva i verbali e pur conoscendo i nominativi dei candidati, tuttavia riassegnava i punteggi con evidente violazione del principio dell'anonimato

6. Nella sottocommissione n.20 durante la correzione si dimettevano tutti i componenti con la sola eccezione del presidente. I nuovi componenti in soli 6 giorni (dal 18 al 24) correggevano più di 250 prove (ogni prova consistente in una pluralità di quesiti da analizzare correggere, e valutare con assegnazione del punteggio da inserire nella griglia informatica). Appare quanto meno improbabile una puntuale analisi degli elaborati dedicando pochi minuti agli stessi .

Orbene da quanto dedotto emerge con evidenza la palese violazione del principio dell'anonimato.

Invero : “una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione. .. Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte ... costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e

dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti... L'esigenza dell'anonimato si traduce infatti a livello normativo in regole che, per quanto ora rileva, tipizzano rigidamente il comportamento dell'Amministrazione imponendo una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell'intento del Legislatore di qualificare la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate...Mutuando la terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione."

(Ad. Plen., Cons. Stato, 20.11.13, n. 26, Pres. Giovannini, Est. Anastasi).

Ed infatti “....nelle prove selettive assume fondamentale rilievo il principio dell'anonimato degli elaborati, quale garanzia ineludibile di serietà della procedura e di funzionamento del meccanismo meritocratico (Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, n. 1928).

Ed ancora :. Anche se l'attribuzione di punteggio alla prova è rigorosamente legata al numero di risposte esatte contenute nell'elaborato di ciascun candidato, l'anonimato dell'elaborato (cioè la non identificabilità dell'autore prima dell'attribuzione del punteggio) resta un valore tutelabile, soprattutto allo scopo di prevenire ed evitare eventuali manipolazioni dell'esito della prova. Tale valore è

da ritenersi effettivamente tutelato dalle puntuali e minute prescrizioni contenute nelle vigenti disposizioni e norme di settore, che - quando sono integrate da disposizioni di auto-regolamento, come nel caso di specie - non consentono però, in via di principio, procedure tali da rendere possibile a un qualsivoglia addetto alla vigilanza o membro della commissione di seguire la traccia dell'elaborato, identificandone l'autore, come avviene quando la tracciabilità sia consentita dall'identificazione del candidato mediante i codici a barre e numerico, riportati sia sulla scheda recante i dati anagrafici del medesimo....., sia sul modello di questionario consegnato a ciascun candidato. E' appena il caso di aggiungere che la regola dell'anonimato dei concorrenti sia espressione di un più generale principio di garanzia dell'imparzialità amministrativa” (T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396; C.G.A.R.S., 10 maggio 2013, n. 466; Consiglio di Stato, Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233, T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 10 febbraio 2015, [n. 2407](#), T.A.R. Lazio, Sez. III, 10 febbraio 2015, n. [2420](#) ed altre)

Ne deriva l'illegittimità della procedura seguita ed il diritto dei ricorrenti ad accedere alla prova orale per garantire parità di trattamento

II)SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; VIOLAZIONE DELLA L.241/1990 E SUCC MOD ED INTEGR. ; VIOLAZIONE DELL'ART.97 COST

1.La composizione delle commissioni , le modalità di correzione, i tempi utilizzati per la correzione di ciascun compito, le modalità di svolgimento della correzione

appaiono tutti assunti in violazione del principio di trasparenza ed imparzialità, con violazione dell'anonimato.

Fin da ora si rileva l'illegittimità della procedura per la diversa formulazione dei quesiti rispetto a quelli stabiliti dal bando di concorso, ai diversi criteri di attribuzione dei punteggi nel procedimento di correzione degli elaborati, ai criteri di abbinamento codice/candidato, alle diverse percentuali di ammessi Regione per Regione, alle effettive modalità di espletamento della prova scritta nelle diverse sedi e ai differenti controlli ivi espletati, alla composizione e ai mutamenti delle commissioni esaminatrici e ad eventuali posizioni di conflitto di interessi; al rinnovo delle valutazioni anche dopo lo scioglimento dell'anonimato, all'esclusione di candidati che comunque avevano già superato la sufficienza”.

Invero la sottocommissione n. 29 in data 18 aprile, dopo lo scioglimento dell'anonimato riapriva i verbali e pur conoscendo i nominativi dei candidati, tuttavia riassegnava i punteggi con evidente violazione del principio dell'anonimato e disparità di trattamento rispetto al comportamento tenuto da altre sottocommissioni.

Del resto è singolare, a riprova del vizio del procedimento seguito, che in data 20 e 24 maggio, dopo lo scioglimento dell'anonimato l'elenco venisse modificato per presunti errori materiali e venivano inseriti nuovi nominativi prima non inclusi nell'elenco

Non si ha notizia di alcun possibile ricorso che abbia fatto riaprire le procedure di correzione delle prove e che possa avere portato alla modifica dell'elenco del 27 marzo 2019. Non vengono neanche indicati i presunti errori materiali, né in quale sede siano stati rilevati.

Anche per questo aspetto è evidente la violazione della l.241/1990 e succ mod ed integr

Inoltre nella sottocommissione n.20 durante la correzione si dimettevano tutti i componenti con la sola eccezione del presidente. I nuovi componenti in soli 6 giorni (dal 18 al 24) correggevano più di 250 prove (ogni prova consistente in una pluralità di quesiti da analizzare correggere, e valutare con assegnazione del punteggio da inserire nella griglia informatica). Appare quanto meno improbabile una puntuale analisi degli elaborati dedicando pochi minuti agli stessi . In ogni caso la procedura risulta viziata essendo sistematicamente mutata la metodologia delle commissioni spesso modificate in corso di correzione dei compiti.

Invero numerose sottocommissioni modificavano la loro composizione durante la correzione delle prove , alterando quindi i criteri e le metodologie seguite dalle precedenti sottocommissioni . Ancora una volta la procedura appare irrituale ed in violazione dei principi di parità di trattamento e trasparenza, che presiedono all'azione amministrativa.

2. Secondo quanto affermato in sede di interrogazione parlamentare : “ *sulla base del citato allegato, la percentuale di ammessi per regione di provenienza è sorprendentemente relazionabile al numero di reggenze, sommato a quello delle domande di pensionamento quasi come se il caso avesse, sorprendentemente e contro ogni regola statistica, voluto avviare la cosiddetta regionalizzazione della scuola, fortemente sostenuta dal Governo Conte ed in particolare dal Ministro in indirizzo; contrariamente ad ogni regola di trasparenza, al momento non sono noti i nominativi del Comitato tecnico-scientifico deputato alla redazione delle prove,*

così come i criteri di distribuzione delle prove per la correzione tra le varie commissioni; la percentuale di ammessi per regione è molto diversa e l'analisi dei dati, con riferimento alla terminologia utilizzata dalla scienza statistica, mostra che il processo non è caratterizzato da una variabilità naturale, ma che su di esso sono intervenute cause cosiddette speciali o esterne al processo stesso,”
(Interrogazione del Sen. Riccardo Nencini al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti- allegata)

Dovendo ritenere fondate e veritiere le predette notizie, anche per questo aspetto si profila l'illegittimità della procedura

Valuti il TAR Lazio se acquisire la relativa documentazione

3.Circa la trasparenza e la correttezza della procedura seguita si osserva che da notizie di stampa (che si allegano) si è appreso di un esposto agli uffici giudiziaria per la compresenza (da accertare) di componenti delle sottocommissioni contestualmente presso le commissioni e presso altre istituzioni , nonché di posizioni di conflitto di interessi e di incompatibilità in cui sarebbero incorsi taluni componenti delle sottocommissioni

Anche per questo aspetto quindi l'intera procedura appare viziata

4.Inoltre si osserva e si anticipa che già la giurisprudenza ha ammesso alle prove successive i candidati che avessero superato la sufficienza ritenendo illegittima l'esclusione sulla scorta di un voto sufficiente ma inferiore a 70/100

Nella fattispecie molti dei ricorrenti hanno superato la prova scritta con la sufficienza piena e tuttavia gli stessi sono stati esclusi in violazione dei principi già sanciti in materia dalla giurisprudenza e con disparità di trattamento rispetto ad altri candidati ammessi proprio per avere superato la sufficienza.

IV)SUL DANNO

Infine, accertata l'illegittimità dell'esclusione, sussiste altresì l'interesse della ricorrente al risarcimento dei danni subiti, laddove non potesse procedersi con l'ammissione con riserva alla prova orale

Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che: *“La acclarata illegittimità della determinazione dirigenziale avversata rende peraltro fondata anche la domanda di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente.*

Ricorda il Collegio che ai fini dell'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno a carico della Pubblica amministrazione non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessaria la prova del danno subito e la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa . Si deve quindi verificare se l'adozione e l'esecuzione dell'atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede alle quali l'esercizio della funzione deve costantemente ispirarsi, con la conseguenza che il giudice amministrativo può affermare la responsabilità dell' Amministrazione per danni conseguenti a un atto illegittimo quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo e giuridico tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato e negarla quando l'indagine presupposta

conduca al riconoscimento dell'errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto.

In particolare, mentre il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l'illegittimità dell'atto quale indice presuntivo della colpa, resta sempre a carico dell'Amministrazione l'onere di dimostrare che si è trattato di un errore scusabile derivante da contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione della norma o dalla complessità dei fatti, ovvero ancora dal comportamento delle parti del procedimento (cfr. Cons. Stato, IV Sezione, 14 novembre 2012 n. 5761). (Tar Lazio Roma sez II 1749/2013; Consiglio Stato, sez. V, 26 maggio 2010, n. 3367)

*Invero : “..... con sentenza n. 7309 del 9 luglio 2014 la Sezione ha affrontato questione del tutto analoga a quella oggi in esame, dichiarando fondata la domanda di parte ricorrente di conseguire l'ammissione alla facoltà di medicina prescelta. Il ricorso in esame si appalesa pertanto fondato e va quindi accolto, **con conseguente annullamento degli atti impugnati, limitatamente alla mancata ammissione dei ricorrenti al I anno della facoltà di medicina nell'anno acc. 2013/2014, presso le Università indicate in epigrafe” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 20 novembre 2015, n. 13122);***

Con riferimento alla misura del danno subito la valutazione della stessa può avvenire ai sensi dell'art.34 c.p.a. sulla scorta delle linee guida che il TARS potrà indicare tenendo conto dei costi sostenuti per la partecipazione al concorso e della perdita di chance collegate alla possibilità di svolgere gli orali ed essere assunti nei ruoli di dirigente scolastico da calcolarsi anche in via equitativa

SULL'ISTANZA CAUTELARE

Per quanto fin qui esposto sussiste ed è stato ampiamente provato il fumus boni iuris

Ma sussiste altresì il periculum in mora . I ricorrenti infatti, a causa del mancato accesso alla prova orale subiranno un evidente danno, rispetto alla carriera e rispetto ai profili economici legati alla chance di superare anche la prova orale ed acquisire il titolo superiore di Dirigente Scolastico

Del resto in casi analoghi è stata concessa anche in via cautelare l'ammissione e quindi l'iscrizione in soprannumero senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria (Tar Lombardia Brescia ordinanza cautelare 972/2011 TARS Palermo 2034/2014 ed altre)

Ciò premesso

PIACCIA ALL'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Accogliere perchè fondato in fatto ed in diritto il presente ricorso e , previa sospensione, con ammissione con riserva alla prova orale o in subordine il rifacimento della prova scritta , annullare i provvedimenti, impugnati solo per quanto di interesse dei ricorrenti e conseguentemente riconoscere il diritto degli stessi ad essere ammesso alla prova orale del corso-concorso per la selezione di Dirigenti Scolastici

In subordine condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni come sopra quantificati e comunque in via equitativa .

In via istruttoria produce i documenti di cui all'elenco allegato.

Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.

Con riserva di motivi aggiunti.

Dichiara che la causa verte in materia di pubblico impiego con un contributo di €
325,00

Palermo lì

Avv. Nadia Spallitta